

## **Estensione alle cause di lavoro della misura di coazione per il debitore condannato**

### PROPOSTA DI MODIFICA

Nel primo comma dell'art. 614-*bis* c.p.c., la previsione contenuta nella proposizione finale (*“Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409”*) è abrogata.

### CRITICITA' ATTUALI DELL'ISTITUTO

La misura coercitiva indiretta di cui il nostro ordinamento si è finalmente dotato nel 2009 è esclusa proprio nelle materie del lavoro e della previdenza per le quali è previsto il rito (art. 409 segg. c.p.c.) improntato a maggiore celerità.

L'esclusione è contraddittoria sotto questo profilo ed è, per opinione comune, irragionevole. Ciò tanto più se si considera che i crediti di lavoro hanno ad oggetto emolumenti che attengono al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, maggiormente tutelati anche sul piano degli accessori (Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38; Corte cost., 23 ottobre 2000, n. 459).

### FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

L'art. 614-*bis* viene ad acquistare applicazione indistinta, senza esclusioni irragionevoli.

Alle generali esigenze di efficienza dell'ordinamento giuridico, che deve assicurare effettiva protezione alle ragioni della parte creditrice, si aggiungono quelle specifiche del settore lavoristico, nel quale è sempre più impellente la necessità di evitare la proliferazione dei contenziosi e dei relativi costi economici, dissuadendo il debitore da atteggiamenti dilatori.